

DETERMINAZIONE n. 144/T
In data 31.12.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: RICOGNIZIONE, ALLE DATE DEL 16.08.2012 E DEL 22.10.2012 DEI CONTRATTI IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. n° 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE n° 135/2012; PROVVEDIMENTO n° 1;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Lì 31/12/2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che

- nel corso dell'estate sono state emanate disposizioni di legge (Spending Review) che dettano disposizioni anche in materia di affidamenti di forniture di beni e servizi da parte degli Enti locali ed in particolare il D. L. del 07.05.2012 n° 52 (cosidetto Spending Review) convertito in legge 06.07.2012 n° 94, ed il D.L. 06.07.2012 n° 95 convertito con modifiche in Legge 07.08.2012 n° 135;
- l'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 06.07.2012 n° 95, convertito con modifiche in Legge 07.08.2012 n° 135 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n° 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il Diritto di recesso si inserisce autonomamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 C.C., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'Amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14.01.1994 n° 20"*;

VISTO che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 03/T in data 12.01.2012, nel richiamo del proprio provvedimento n° 104/T del 21.12.2012 (approvazione del verbale unico delle operazioni di verifica ed aggiudicazioni per forniture e/o manutenzioni per il triennio 2012/2014), si è provveduto ad istituire gli impegni di spesa per il corrente anno 2012;

RILEVATO che per le forniture e/o manutenzioni di cui all'elenco rubricato nel succitato provvedimento n° 03/T-2012, gli incarichi non avvengono solitamente previa stipula di "contratto" bensì con "affidamenti" poiché trattasi di "forniture" di beni e/o servizi di esiguo importo, tutti notevolmente al di sotto dei minimi previsti dall'art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (euro 125.000) e quasi sempre anche al di sotto dei valori minimi di cui al comma 11 dello stesso art. 125, laddove si può procedere con l'affidamento diretto (importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino alle soglie del comma 9), mentre in altri casi, di seguito rubricati si tratta di affidamenti seguenti alla stipula di specifico "contratto";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 32 del 21.12.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alle modalità e procedure conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di "spending review" di cui al D.L. n° 95/2012 e successiva conversione con modifiche in L. 07.08.2012 n° 135;

CONSIDERATO altresì, come previsto dall'art. 1, comma 13, del D. L. n° 95/2012, successivamente convertito con modifiche in Legge 07.08.2012 n° 135 che:

- la P.A. possa recedere in qualsiasi tempo dai contratti già stipulati previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite oltre anche del 10% di quelle non eseguite;
- in alcuni casi, già sopra ampiamente rubricati ed analizzati, dal raffronto tra i prezzi delle convenzioni Consip e quelli praticati per gli affidamenti in corso, i primi, pur risultando economicamente più vantaggiosi, presentano margini di risparmio esigui o tali da non consentire un reale effettivo risparmio poiché comunque inferiore al valore da rimborsare, in caso di mancata accettazione, del 10% calcolato sulle prestazioni non eseguite;
- tale evenienza, risultando alla fine antieconomica, non costituisce per la P.A. una "economia" e quindi non risulta consona agli indirizzi della "spending review" finalizzata, come già detto, ad ottenere economie gestionali per le pubbliche amministrazioni;

- in ogni caso, si procederà ad effettuare nuove specifiche verifiche alla scadenza delle attuali convenzioni Consip in essere;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del menzionato D.L. n° 95/2012, convertito in L. 07.08.2012 n° 135, premesso che - **le forniture e/o tipologie attualmente in essere sono state da tempo calibrate sulle specifiche esigenze dell'Ente comunale e rapportate al reale fabbisogno, o, ricondotte a particolari caratteristiche territoriali/di entità/ di operatività con appositi mezzi e/o strutture, ecc., per cui in talune situazioni è emerso che appare impossibile poter effettuare un raffronto tra i capitolati delle convenzioni Consip SpA e le caratteristiche o condizioni di espletamento del servizio così come struttura negli "appalti e/o "affidamenti" in essere dell'Ente comunale** - vengono fatte le seguenti analisi e valutazioni:

PARTE PRIMA:

- **categorie mercologiche di cui al comma 7**, per le quali sussiste l'obbligo per le P.A. di approvvigionarsi tramite le convenzioni Consip, (fatto salvo sussistano condizioni migliori rispetto a queste):

- 1) energia elettrica;
- 2) gas;
- 3) carburanti rete e carburanti extra-rete;
- 4) combustibili per riscaldamento;
- 5) telefonia fissa e telefonia mobile;

analisi e valutazioni:

-1) **fornitura di energia elettrica** per servizi ed immobili comunali: il Comune risulta socio di C.E.V. (Consorzio Energia Veneto). Quest'ultimo con nota datata 20.08.2012 prot. 2334, pervenuta in data 14.09.2012 al prot. com.le n° 2544712) ha segnalato, con riferimento alla legge 135/2012 (c.d. "spending review") che "... per l'anno 2012 il costo di acquisto dell'energia, ottenuto con gara europea, è inferiore a Consip e per il 2013 il Consorzio ha in corso la gara europea...". Con successiva nota datata 12.09.2012 prot. n° 2536, pervenuta al prot. com.le n° 2801/12 in data 14.09.2012, lo stesso CEV ha comunicato che il lotto di appartenenza del Comune di Salcedo (lotto 4 CIG 43116874AB) a seguito di gara espletata da Global Power SpA su mandato del Consorzio CEV, con riferimento all'indice Consip Power Index, ha ottenuto una riduzione del 6,49% rispetto alle tariffe Consip in corso sulla "componente energia" ribadendo inoltre la piena legittimità e trasparenza in conformità alle disposizioni di cui alla legge 135/2012 e precisando che la parte riferita ai "costi di trasporto", al "dispacciamento" ed alle "imposte" rimane comunque esclusa trattandosi di componenti indicizzate Consip Power Index soggette alle variazioni dello stesso indice. Le convenzioni CONSIP in vigore non risultano pertanto migliorative rispetto a quelle di cui si già avvale l'Ente comunale;

-2) **fornitura di combustibile (gas metano) per riscaldamento** edifici comunali: risultano asserviti da impianti di riscaldamento con gas metano i seguenti edifici: centro ecomuseale San Valentino, palazzina polivalente Impianti sportivi. Dai controlli effettuati sulle convenzioni Consip (lotto 3 riguardante le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) risultano previste condizioni di vendita per i PdR (nдр: "punto di raccordo") nei Comuni diversi dal Comune Capoluogo di Provincia che comportano un quantitativo annuo stimato che deve essere non inferiore a 5.000 Smc (standard metro cubo). I quantitativi medi annui di cui abbisognano le strutture comunali precitate risultano notevolmente al di sotto di tale soglia. Da comunicazione in atti il gestore del servizio (Ascotrade S.p.A.) ha segnalato di applicare già a decorrere dal mese di ottobre 2012 il corrispettivo di €/mc. 0,408 che risulta inferiore rispetto al prezzo di convenzione Consip (0,413 €/mc.). Le convenzioni CONSIP in vigore non risultano pertanto migliorative rispetto a quelle di cui si già avvale l'Ente comunale;

-3) **fornitura di carburanti rete e carburanti extra-rete (per mezzi comunali)**: si richiamano le valutazioni di tipo economico già espletate ed ampiamente rubricate con proprio provvedimento n° 03/T del 12.01.2012 (Appalti e forniture per il triennio 2012/2014. Impegni di spesa 2012) che qui così si riassume: "data la presenza sul territorio comunale di un unico impianto di distribuzione carburanti, oltretutto di tipo indipendente, sussiste il vantaggio economico alla fornitura diretta presso lo stesso atteso che il punto di rifornimento più vicino è dislocato nel Comune di Fara Vicentino ad una distanza di Km. 7 (andata e ritorno Km. 14) per cui le sole spese di spostamento

del mezzo comunale e del "tempo" necessario al personale comunale non permetterebbero in ogni caso un significativo risparmio economico. Peraltro i quantitativi mensili di combustibile necessario per i fabbisogni comunali (gasolio e benzina) sono alquanto esigui."

A titolo di comparazione vengono forniti i seguenti elementi (equiparati alla data del 21.12.2012)

- costo del gasolio per autotrazione presso distributore in Salcedo: €/lit. 1,629;

- costo del gasolio per autotrazione presso distributore in Fara Vicentino: €/lit. 1,609;

acquisto medio combustibile 40 litri per ogni fornitura effettuata;

costo della fornitura presso distributore di Salcedo €. 65,16;

costo della fornitura presso distributore di Fara Vicentino €. 64,36;

differenza tra le forniture: + €. 0,80;

percorrenza media automezzo com.le km/lit. 8; tempo per fornitura (tragitto Salcedo-Fara Vicentino, rifornimento e ritorno) minuti 20 circa con un costo del personale di €/h 14,20;

costo dello spostamento al punto di distribuzione più vicino:

per consumo carburante del mezzo meccanico 14 Km/8 Km/lit = lit. 1,75 x €/lit. 1,609 = €. 2,816

per costo del personale minuti 20 x €/h 14,20 = €. 2,84

totale del maggiore costo per ogni rifornimento se effettuato presso il distributore di Fara Vicentino €. 5,656 (€. 2,816 + €. 2,84) a fronte di un risparmio di €. 0,80 il tutto da calcolarsi per n° 12 forniture (mediamente 1 volta al mese). Le convenzioni CONSIP in vigore non risultano pertanto migliorative rispetto a quelle di cui si già avvale l'Ente comunale;

-4) combustibili per il riscaldamento (di edifici comunali: caldaie funzionanti a gasolio per sede municipale e scuole elementari):

il fabbisogno medio annuale è pari a circa 40.000 litri di gasolio di tipo non artico; ai fini della verifica sulla economicità tra fornitura in essere a seguito di appalto e convenzione Consip sono stati considerati i seguenti parametri:

fornitura media per stagione invernale litri 40.000;

forniture per fascia 1.000 - 5.000 litri;

periodo di osservazione dei prezzi applicabili (03/09 dicembre 2012 coincidente con il periodo dell'ultima fornitura):

prezzo dell'ultima fornitura effettuata dalla ditta aggiudicataria €/lit. 1,196 + IVA 21%;

prezzo da Convenzione Consip (03-09/12) €/lit. 1,08049 + IVA 21%;

Considerato come riferimento per l'esame della convenienza economica, attesa la continua variabilità dei costi dei prodotti petroliferi sul mercato e quindi il richiamo delle c.d. componenti "variabili" che si applicano alle condizioni "Consip", l'importo dei costi/litro sopra indicati:

- la fornitura annuale con la ditta aggiudicataria per un fabbisogno di lt. 40.000/anno comporta un importo, IVA compresa, di €. 28.943,20;

- la fornitura su base convenzione Consip, IVA compresa, per analogo quantitativo, è di €. 26.147,86 con un conseguente risparmio di €. 2.795,34;

Considerando l'ipotesi del diritto di recedere dal contratto/affidamento prevista dal 13° comma dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche in L. n° 135/2012, il corrispettivo dovuto a titolo di decimo delle prestazioni non ancora eseguite (a valere per la durata dell'affidamento e pertanto con scadenza al 31.12.2014) pari ad €. 5.788,64 (€. 28.943,20 x 10% x n° 2 annualità), eccede il risparmio sopra verificato (€. 2.795,34 x n° 2 anni = €. 5.590,68).

Non appare pertanto opportuno per l'Ente comunale avvalersi di tale soluzione risultando, come sopra verificato, la maggiore economia a mantenere il rapporto contrattuale in essere.

Resta fermo che alla scadenza della convenzione in essere (01.04.2013) si dovrà procedere ad effettuare una nuova verifica sulla convenienza economica in questione;

Le convenzioni CONSIP in vigore non risultano pertanto migliorative rispetto a quelle di cui si già avvale l'Ente comunale;

-5) telefonia fissa e telefonia mobile: l'ente comunale non dispone di apparecchi di telefonia mobile ma solamente di tipo fisso; la rete telefonica interna è già stata oggetto di sostituzione e potenziamento qualche anno fa e non sussistono necessità di alcun tipo per la sostituzione degli apparecchi e della centrale di comando. Si ritiene opportuno per il canone di "abbonamento", le cui condizioni risalgono a diversi anni fa e non sono mai state aggiornate non essendo intervenute modifiche alla rete interna (numero delle postazioni telefoniche, servizi accessori ecc., mancanza sul territorio di linee ASDL ecc.), la verifica per il servizio dell' "abbonamento" che, data la complessità dei piani e delle relative tariffe applicabili, dovrà essere espressamente richiesta allo

stesso gestore del servizio (Telecom) che risulta anche l'attuale aggiudicatario della "Convenzione" in essere;

PARTE SECONDA:

servizi di seguito elencati per i quali **non sono state rilevate convenzioni Consip operanti:**

- 1) riparazione e manutenzione automezzi comunali;
- 2) manutenzione estintori comunali;
- 3) fornitura ricambi e manutenzione attrezzature comunali (per verde);
- 4) manutenzione impianti termici;
- 5) fornitura materiali per arterie comunali;
- 6) manutenzione ed interventi su arterie o territorio comunale con mezzi meccanici;
- 7) fornitura materiale edile per interventi comunali;
- 8) fornitura prodotti per pulizia;
- 9) sgombero neve e spargimento ghiaino;
- 10) trasporto scolastico;
- 11) raccolta RSU e differenziati ed umido (svolto in house providing per il tramite di società associata del gestore del servizio dell'ente di bacino in cui ricade il Comune di Salcedo);
- 12) gestione del trattamento di rifiuti urbani/differenziati (gestito da A.V.A. in qualità di ente gestore del servizio medesimo, ed a cui il Comune di Salcedo è consorziato);
- 13) servizio acquedottistico (forniture per edifici comunali, strutture e/o servizi comunali) (in gestione ad A.V.S. in qualità di ente di bacino in cui territorialmente ricade il Comune di Salcedo con funzioni altresì di gestore del relativo servizio fognario);

analisi e valutazioni:

Si dà atto che gli stessi derivano già, in ogni caso, da specifiche gare effettuate nel rispetto delle normative vigenti finalizzate a conseguire l'offerta migliore ed economicamente più vantaggiosa per la P.A.:

I servizi e/o affidamenti di cui ai punti 10), 11) e 12) per le specifiche tipologie e la sussistenza di "soggetti gestori", solitamente ricompresi in ambiti di bacino territoriale a cui è associato o consorziato l'Ente comunale, non rientrano nella normativa già menzionata (D.L. n° 95/2012 e L. 135/2012):

PARTE TERZA:

servizi e/o forniture di cui si avvale l'Ente Comunale, di seguito elencati, per i quali **sono state rilevate convenzioni Consip operanti:**

- 1) cancelleria;
- 2) assistenza informatica (hardware);
- 3) assistenza informatica (software);
- 4) pulizia edifici comunali;
- 5) noleggio fotocopiatori;
- 6) manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione;

analisi e valutazioni:

-1) fornitura di cancelleria in generale (comprese forniture di prodotti di consumo per stampanti, materiale specifico per le scuole elementari, carta per fotocopiatori ecc.): la ditta con propria nota datata 08.11.2012 e presentata in pari data al prot. com.le n° 3411/12 ha comunicato di essere accreditata come operatore Consip ed abilitato al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), dichiarandosi inoltre disponibile, in base al principio basilare dell'economicità del c.d. "decreto spending review", ad adeguare al ribasso i prezzi applicati con quelli presenti sul M.E. a parità di articolo, qualità, confezioni e/o servizio; non si ritiene conseguentemente necessario procedere ad avviare la procedura di "affidamento" pur precisando che per specifiche forniture (ad esempio materiale per particolari necessità scolastiche ecc.) si dovrà, da parte degli uffici preposti, verificare, prima dell'ordinazione, i prezzi di convenzione Consip operanti ed aggiudicatari per la zona di appartenenza territoriale del Comune, richiedendone alla Ditta affidataria l'applicazione qualora gli stessi risultino inferiori a quelli già proposti in sede di offerta ed aggiudicazione per il triennio 2012/2014;

-2) manutenzione ed assistenza informatica (hardware): il contratto di assistenza presenta caratteristiche specifiche che correlano la rete informatica comunale con tutti i software in uso (licenze di programmi regionali, applicativi specifici in utilizzo ai vari uffici, ecc.) e che comportano

una simbiosi tra le due componenti del sistema (hardware e software) spesso tenute ad interagire contemporaneamente. Non appaiono pertanto riconducibili le convenzioni Consip che presentano caratteristiche “standards” e non si ritengono di fatto compatibili con le caratteristiche interne della rete e del sistema informatico, nonché degli applicativi in uso di cui al successivo punto e) ed in particolare alla tipologia dei programmi di tipo regionale “Ascot” di cui l’ente si avvale. Non sussistono pertanto condizioni per avviare le c.d. procedure di “affidamento”;

-3) assistenza informatica per programmi (software): per i principali e più importanti programmi gestionali l’Ente si avvale da anni di quelli specificatamente predisposti dalla Regione Veneto e che vengono costantemente aggiornati; altre applicazioni di tipo statale vengono implementate e/o adattate a quelli regionali data la necessità sempre maggiore di interscambio di dati ecc., per cui l’attuale assistenza informatica basata sull’utilizzo dei programmi regionali (ASCOT) deve considerarsi non riconducibile a quella prevista dalle convenzioni Consip visionate (solitamente di tipo standard o finalizzate a programmi di tipo statale ecc.). Come già specificato al precedente punto d) sussiste inoltre una costante interconnessione tra l’operatività “software” e “l’hardware” in dotazione all’Ente. L’esperienza acquisita in più anni di collaborazione, permette attualmente ai due soggetti di interloquire (anche in contemporaneo) con il minore dispendio di tempo e di risorse così da rappresentare – in particolare, sotto l’aspetto economico – la soluzione migliore per le esigenze dell’Ente stesso (pronta reperibilità dei soggetti che sono a totale conoscenza degli applicativi e della rete, minori disservizi per gli uffici e per l’utenza, condizioni e costi per interventi “extra contratto” già indicati nei contratti specifici a costi bloccati per l’intero anno ecc.). Non sussistono pertanto le condizioni per avviare le c.d. procedure di “affidamento”;

-4) servizio di pulizia edifici comunali: dai controlli effettuati il quantitativo minimo della superficie su cui vengono applicate le convenzioni Consip risulta superiore a quello comunale (superficie minima rilevata per mq. 1.000, superficie degli edifici comunali trattati mq. 650 circa). Non sussistono pertanto le condizioni di equiparazione per un confronto tra convenzioni Consip ed appalto in essere poiché, in generale, ad un quantitativo inferiore corrispondono comunque in percentuale sempre costi maggiori di gestione del servizio. Non risultano inoltre attualmente presenti sul territorio comunale ditte che espletino tale tipologia di servizio. Non sussistono pertanto le condizioni per avviare le c.d. procedure di “affidamento”;

-5) noleggio fotocopiatori comunali (n° 1 fotocopiatore per scuole elementari e n° 1 fotocopiatore per uffici comunali): il noleggio di dette apparecchiature effettuato rispettivamente con propri provvedimenti n° 109/T del 23.11.2010 e n° 10/T del 15.03.2011 risulta effettuato a seguito di specifiche offerte acquisite, preventivamente comparate con le convenzioni Consip in relazione alla tipologia dell’apparecchiatura ed al numero annuo di copie stimato. Le stesse originarie offerte sono state debitamente riformulate dalla stessa ditta tali da risultare migliori ed economicamente più vantaggiose per la P.A. e ne è stato conseguentemente affidato l’incarico. Non sussistono pertanto le condizioni per avviare al momento le c.d. procedure di “affidamento”. Si procederà comunque, alla scadenza della attuale convenzione Consip in essere, alla verifica della sussistenza dei requisiti di migliore economicità;

-6) manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione: va precisato che l’attuale servizio di “manutenzione degli impianti elettrici e della pubblica illuminazione”, dovrà a breve essere distinto in due rami, di cui il primo interesserà specificatamente gli interventi su edifici/strutture ed il secondo gli interventi sulla pubblica illuminazione stradale. Il servizio di manutenzione per gli edifici, data la sua specificità non rientra tra le “Convenzioni Consip” operanti e pertanto, di seguito, potrà essere ricompreso tra i servizi di cui alla “*Parte seconda*”.

Per quanto attiene allo specifico servizio di illuminazione pubblica, ove sono operanti convenzioni Consip si da atto che:

- con l’approvazione del PICIL (deliberazione di G.C. n° 11 del 15.05.2012), l’Amministrazione ha già formulato indirizzi di programmazione per procedere (per la P.I.) alla “concessione” del servizio che permetterà di attuare anche una serie di interventi di riqualificazione con il conseguente risparmio energetico in ossequio alle vigenti normative in materia (L.R. 07.09.2009 n° 17);
- solo in tale momento, si potranno equiparare le “condizioni” dei capitolati previsti dalle convenzioni Consip a quelle applicabili anche per il Comune di Salcedo, atteso che quelle attualmente in essere presentano caratteristiche totalmente diverse ed assolutamente non equiparabili;

- sono già in corso, alla data attuale, con lo stesso CEV contatti per attivare le fasi operative già programmate per attuare gli indirizzi del PICIL ed avviare quindi l'iter per una "concessione" del servizio stesso;

RIASSUNTE nel quadro di seguito riportato, le analisi effettuate

Tipologia contratto e/o affidamento in corso	Convenzione Consip operante	Ricorso al recesso del contratto/affidamento in corso	annotazioni
categorie mercologiche di cui al comma 7			PARTE PRIMA
Energia elettrica	SI	NO	Rapporto con CEV prezzo applicato migliore rispetto a convenzione Consip in corso di validità;
Gas	SI	NO	Rapporto con ASCOTRADE prezzo applicato migliore rispetto a convenzione Consip in corso di validità;
Carburanti rete e carburanti extra rete	SI	NO	Rapporto con distributore di tipo indipendente (ditta Valerio) prezzo applicato migliore rispetto a convenzione Consip in corso di validità; non sussiste peraltro economicità di rifornimento presso punti esterni al territorio;
Combustibili per riscaldamento	SI	NO	Il prezzo applicato da convenzione Consip in essere è migliore ma non è economicamente vantaggiosa per l'Ente la risoluzione del contratto in essere poiché il corrispettivo di recesso è superiore al risparmio. Alla scadenza della convenzione in essere va comunque verificato tale parametro;
Telefonia fissa e telefonia mobile	SI	SI	Per il canone di "abbonamento" deve essere rivisto il contratto in essere stipulato con la stessa Telecom che risulta il soggetto aggiudicatario della convenzione Consip in essere;
servizi per i quali non sono state rilevate convenzioni Consip operanti			PARTE SECONDA
Riparazione e manutenzione automezzi comunali	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Manutenzione estintori comunali	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Fornitura ricambi e manutenzione attrezzature comunali (per verde)	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Manutenzione impianti termici	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Fornitura materiali per arterie comunali	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Manutenzione ed interventi sul arterie o territorio comunale con mezzi meccanici	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Fornitura materiale edile per interventi comunali	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Fornitura prodotti per pulizia	NO	NO	Aggiudicazione 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Sgombero neve e spargimento ghiaino	NO	NO	Affidamento 2012/2014 con determinazione n° 104/T del 21.12.2011 a seguito gara
Trasporto scolastico	NO	NO	Affidamento 2012/2015 con determinazione n° 89/T del 10.09.2012
Raccolta RSU e differenziati ed umido	NO	NO	Attuazione deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011
Gestione del trattamento dei rifiuti urbani/ differenziati	NO	NO	Attuazione deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011
Servizio acquedottistico	NO	NO	Attuazione delibera di C.C. n° 29 del 08.11.2001

Tipologia contratto e/o affidamento in corso	Convenzione Consip operante	Ricorso al recesso del contratto/affidamento in corso	annotazioni
servizi per i quali sono state rilevate convenzioni Consip operanti			PARTE TERZA
Canelleria	SI	NO	Ditta aggiudicataria già iscritta al MEPA;
Assistenza informatica (hardware)	SI	NO	I capitolati di convenzione Consip non possono essere equiparati alle caratteristiche e modalità del servizio svolto
Assistenza informatica (software)	SI	NO	Programmi specifici regionali non equiparabili a quelli standards previsti nelle convenzioni Consip
Servizi di pulizia edifici comunali	SI	NO	I capitolati delle convenzioni Consip risultano applicabili solo per superfici minime superiori a quelle comunali;
Noleggio fotocopiatori comunali	SI	NO	Gara già espletata in ossequio alle direttive con offerta acquisita migliore della convenzione Consip in essere. Va riverificata al subentro di nuova convenzione;
manutenzione: impianti elettrici manutenzione: pubblica illuminazione	NO SI	NO NO	Per la manutenzione impianti elettrici su edifici non sussistono parametri di convenzione Consip equiparabili a quelli di affidamento comunale; Per la pubblica illuminazione l'Ente comunale sta attivando le procedure per l'adeguamento agli standards previsti dalle convenzioni Consip

RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia di cui al D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., il Decreto Legge 06.07.2012 n° 95, convertito con modificazioni in Legge 07.08.2012 n° 135, ed in particolare i contenuti dell'art. 1, comma 13;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che, con riferimento alle date del 16.08.2012 (data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito con modifiche in Legge 135/2012) ed alla data del 22.10.2012, dagli esami ed analisi effettuate per i servizi di forniture e/o affidamenti in corso, come meglio e dettagliatamente in premessa rubricato, sussistono le seguenti condizioni:
 - a) per le forniture di cui alla "PARTE PRIMA" [categorie mercologiche di cui al comma 7, per le quali sussiste l'obbligo per le P.A. di approvvigionarsi tramite le convenzioni Consip, (fatto salvo sussistano condizioni migliori rispetto a queste)] risulta necessario procedere ad effettuare la ricognizione tra i prezzi attualmente praticati e quelli della convenzione Consip in vigore per il servizio di telefonia fissa e mobile (limitatamente al "canone di abbonamento" e previa comparazione del "piano" di telefonia in utilizzo), per cui si procederà ad avviare la richiesta di riformulazione del prezzo di fornitura al gestore (Telecom Italia SpA);
 - b) per le forniture di cui alla "PARTE SECONDA" (servizi di seguito elencati per i quali **non sono state rilevate convenzioni Consip operanti**) non si procederà ad effettuare alcuna ricognizione;
 - c) per le forniture di cui alla "PARTE TERZA" (servizi e/o forniture di cui si avvale l'Ente Comunale, di seguito elencati, per i quali **sono state rilevate convenzioni Consip operanti**) le

condizioni di capitolato applicate alle convenzioni Consip non possono essere equiparate per incompatibilità a quelle comunali (o per specificità dei servizi in utilizzo), o, per fabbisogni comunali inferiori ai quantitativi minimi previsti delle stesse convenzioni, per cui – come meglio rubricato per ogni specifica fornitura e/o servizio - non si procederà ad effettuare alcuna ricognizione;

- 2) di procedere con un successivo provvedimento - per alcuni casi in cui la specificità e la complessità delle tipologie e delle relative verifiche, in ordine a “contratti” e/o “affidamenti” dei servizi non ricompresi nel presente provvedimento, rendano necessari esami più approfonditi per la comparazione tra le “modalità e condizioni dei capitolati delle convenzioni Consip” e le “modalità e condizioni operanti a livello comunale” - ad effettuare le verifiche finalizzate in ordine alla sussistenza delle condizioni che comportino l'avvio dei relativi procedimenti per accertare se l'appaltatore o l'affidatario acconsenta ad una modifica del contratto o del diretto affidamento in essere nel rispetto dei parametri prezzo/qualità della convenzione Consip SpA (o Convenzioni Regionali), o, in caso contrario, intenda recedere dal “contratto” o “affidamento diretto”;

* * * * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...42.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 FEB 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _19 FEB 2013_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO